



Arma dei Carabinieri



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

L'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito denominata "ARMA",
nella persona del Comandante del Raggruppamento Operativo Spe-
ciale Carabinieri, Gen. D. Pasquale Angelosanto,

e

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, di seguito deno-
minata "UNIVERSITÀ", codice fiscale e partita iva 00754150100, con
sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: proto-
collo@pec.unige.it nella persona del Rettore, Prof. Federico Delfino,
nato a Savona il 28.02.1971 autorizzato alla stipula del presente proto-
collo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre
2021

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiunta-
mente anche "Parti".

VISTO

a) i compiti istituzionali dell'ARMA, così come definiti dall'art. 159 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'Ordinamento
Militare*", quale Forza militare di polizia a competenza generale in ser-
vizio permanente di pubblica sicurezza;

b) l'art. 164 del D. Lgs. del 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi del quale il
Comandante Generale dell'ARMA determina "*i programmi, le ricerche, gli
studi e le sperimentazioni*", nonché "*l'adozione di nuovi materiali specifici per le
esigenze dell'Arma*";

c) l'art. 1 dello Statuto di Ateneo, ai sensi del quale l'UNIVERSITÀ è

una pubblica istituzione che, in attuazione dei principi costituzionali, svolge la propria attività nel rispetto dell'autonomia scientifica e didattica dei docenti, della libertà e della dignità di quanti operano al suo interno, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati, oltre che dalle norme dell'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai propri regolamenti interni;

d) l'art. 33 e seguenti del Regolamento generale di Ateneo, ai sensi del quale l'UNIVERSITÀ, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, può utilizzare e promuovere opportune forme di cooperazione scientifica e didattica, eventualmente concludendo a tal fine accordi con amministrazioni dello Stato, nonché con enti e soggetti pubblici e privati;

e) l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

CONSIDERATO

- che l'UNIVERSITÀ è interessata ad avviare nuove collaborazioni e a potenziare quelle già esistenti con enti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca, per qualificarsi sempre più come *research university*, il cui obiettivo fondamentale è l'accrescimento e la trasmissione della conoscenza scientifica, anche con ricadute positive per il territorio;

- che l'ARMA riconosce l'esistenza presso l'UNIVERSITÀ di ricercatori dotati delle competenze adeguate per svolgere le ricerche che

potranno essere proposte dall'ARMA, nelle forme di seguito descritte;

- che le Parti, nel quadro sopra descritto, hanno avviato una reciproca conoscenza orientata all'individuazione di punti di contatto tra competenze di ricerca e interessi d'innovazione, anche alla luce delle competenze presenti nel contesto del sistema trentino della ricerca;
- che le Parti concordano nel ritenere che, attraverso la collaborazione reciproca, possa essere valorizzato il trasferimento delle conoscenze e delle competenze a beneficio del sistema Paese, contribuendo alla diffusione di una cultura dell'innovazione e promuovendo la disseminazione della cultura scientifica sul territorio;
- che le Parti ravvisano la necessità di sviluppare rapporti di collaborazione, in particolare per ciò che attiene alle attività di ricerca, studio, analisi e sperimentazione nel settore della innovazione tecnologica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. I visti e i *considerata* costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Ambiti di collaborazione

1. Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA e l'UNIVERSITÀ, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle leggi e dallo Statuto e nel perseguimento di propri fini istituzionali.

2. Le aree prevalenti di collaborazione sono individuate nei seguenti ambiti:

- *Intelligenza artificiale*, con particolare riguardo all'elaborazione delle

immagini orientata alla classificazione, alla rilevazione di oggetti e alla generazione della descrizione testuale;

- *Cybersecurity*, volta principalmente alla valutazione dello spettro di possibili aggressioni da sistemi informativi eterogenei;
- organizzazione di attività formative nelle aree di interesse sopra individuate.

3. Le attività di collaborazione saranno regolate da successivi accordi attuativi per lo svolgimento, in partenariato, di specifici “*progetti*” di ricerca, di sviluppo e di innovazione, da sottoporre preventivamente all’esame e all’autorizzazione dell’Ufficio Sviluppo Tecnologico del III Reparto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, cui risale la definizione e la supervisione delle attività di ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie, anche in collaborazione con Università, Istituti di ricerca e l’industria.

Art. 3 - Accordi attuativi

1. Il rapporto di collaborazione tra l’ARMA e l’UNIVERSITÀ si svolgerà sulla base di attività nei settori indicati nell’art. 2, definiti in appositi accordi attuativi, anche nella forma di partnership di progetto, tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente Protocollo e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno in dettaglio l’oggetto delle attività che saranno svolte da entrambe le Parti e/o le rispettive strutture interessate, specificando, in particolare gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, i relativi responsabili, nonché gli eventuali regimi di proprietà intellettuale ed industriale,

nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza, fatto salvo quanto già concordato nel presente atto al successivo art. 5 (*Disciplina della proprietà intellettuale*).

3. Nell'ambito degli accordi attuativi:

a. l'ARMA si impegna a:

- definire e comunicare all'UNIVERSITÀ l'esigenza conoscitiva da colmare, divulgando le informazioni non coperte da classifica di segretezza;
- utilizzare propri materiali, strutture, equipaggiamenti, sistemi di comunicazione e informatici nonché dispositivi elettronici necessari per lo studio, l'analisi e la sperimentazione;
- acconsentire l'accesso del personale dell'UNIVERSITÀ nelle proprie caserme e aree ove svolgere le attività del presente Protocollo;
- fornire all'UNIVERSITÀ i risultati delle sperimentazioni;

b. l'UNIVERSITÀ si impegna a:

- studiare, analizzare e approfondire l'esigenza conoscitiva rappresentata dall'ARMA, fornendo le possibili soluzioni sulla base delle proprie conoscenze;
- utilizzare propri materiali, strutture, laboratori, equipaggiamenti, sistemi di comunicazione e informatici nonché dispositivi elettronici necessari per lo studio, l'analisi e la sperimentazione;
- assicurare l'accesso del personale dell'ARMA nelle proprie aree, nei laboratori e nelle strutture sperimentali ove svolgere

le attività del presente protocollo;

- fornire all'ARMA i risultati delle sperimentazioni.

Art. 4 - Modalità esecutive

1. In relazione alle forme di collaborazione descritte:

a) l'ARMA si avvarrà, quali soggetti attuatori:

- del Raggruppamento Operativo Speciale, attraverso il Reparto Indagini Tecniche e il Reparto Indagini Telematiche;
- del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, mediante il Reparto Tecnologie Informatiche,

che opereranno d'intesa con l'Ufficio Sviluppo Tecnologico del III Reparto del Comando Generale;

b) l'UNIVERSITÀ opererà attraverso i propri Dipartimenti e Laboratori competenti per le attività di ricerca individuate.

Art. 5 - Disciplina della Proprietà intellettuale

1. I diritti di proprietà, intellettuale e industriale, su brevetti e competenze, restano regolati dalla normativa di legge vigente.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione del presente Protocollo verranno e/o potrebbero essere utilizzati *know-how* e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di sfruttamento industriale e/o commerciale a qualunque titolo.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'UNIVERSITÀ e dell'ARMA coin-

volti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Protocollo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

4. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

5. I risultati prodotti nell'ambito del presente Protocollo nonché la titolarità dei risultati derivanti dalle attività comuni sarà oggetto di specifica pattuizione tra le Parti all'interno degli accordi attuativi o di appositi accordi scritti, ove potranno essere altresì disciplinate le modalità di gestione, l'eventuale protezione mediante diritti di privativa industriale, nonché l'utilizzo e lo sfruttamento di detti risultati congiunti.

6. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 3, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 6 - Coperture assicurative

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del

proprio personale, compresi studenti, laureati ed eventuali collaboratori esterni comunque designati, che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 7 - Sicurezza dei luoghi delle attività

1. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del citato decreto, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

2. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il datore di lavoro/responsabile della sicurezza della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti, compresi eventuali collaboratori, nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito, sarà rilasciata

apposita dichiarazione controfirmata.

3. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante ovvero a soggetto da questi delegato. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile datore di lavoro/soggetto delegato/responsabile della struttura/ente di provenienza.

4. Il personale di entrambi i contraenti, compresi studenti, laureati ed eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

5. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all'art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 8 - Sicurezza delle informazioni e riservatezza

1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

2. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisire conoscenze per gli scopi del presente Protocollo e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni dell'accordo.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Protocollo, ovvero erano già note alla Parte che le ha ricevute o da essa indipendentemente sviluppate.

4. Le Parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

5. Le Parti concordano sin d'ora che, eccetto in caso di dolo o colpa grave, eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo

previsto dagli accordi attuativi.

6. Nel caso di uso a fini di pubblicazione scientifica di dati o documenti derivanti dalle attività sviluppate in comune, una Parte dovrà con congruo anticipo darne avviso alla altra Parte e richiederne l'assenso, senza il quale non potrà procedere alla pubblicazione o divulgazione. In tal caso dovrà comunque essere esplicitamente dichiarato che il materiale in questione è stato elaborato nell'ambito del presente Protocollo.

Art. 9 -Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “*dati personali*” forniti, anche verbalmente ai fini del presente Protocollo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo stesso in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti.

2. Titolari per quanto concerne il trattamento dei dati sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

3. Le Parti si impegnano a disciplinare eventuali ulteriori aspetti relativi al trattamento di dati personali negli accordi attuativi previsti all'art. 3.

Art. 10 - Referenti

1. Le Parti, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione, designeranno ciascuna un proprio referente delegato all'esecuzione del presente protocollo.

Art.11 - Oneri economici

1. La sottoscrizione del presente Protocollo non comporta assunzione di oneri economici per le Parti.

2. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 12 - Durata, modifiche e rinnovo

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

2. Le modifiche al presente Protocollo d'Intesa dovranno risultare da apposito atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti.

3. Il Protocollo potrà essere rinnovato per eguale periodo previa congiunta valutazione positiva delle attività svolte nel corso della sua vigenza, a cura dei referenti di cui al precedente art. 10, e previo accordo scritto fra le Parti nonché, per l'UNIVERSITÀ, delibera dell'Organo competente.

4. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.

5. Al termine del presente Protocollo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Art. 13 - Recesso

1. Ciascuna delle Parti può recedere unilateralmente dal presente Protocollo mediante comunicazione scritta da trasmettere con raccomandata A.R. ovvero mediante PEC con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

2. Il recesso unilaterale ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di Protocollo già eseguita.

3. In caso di recesso unilaterale le Parti concordano fin d'ora che i "progetti", le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati, dovranno comunque essere portati a compimento, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 14 - Controversie

1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti, in relazione all'interpretazione, all'applicazione, all'esecuzione, all'inadempimento e alla risoluzione del presente Protocollo o in qualsiasi modo derivante da esso, verrà risolta tramite consultazioni amichevoli, che avranno inizio non appena una delle Parti avanzi formale richiesta scritta all'altra. Qualora entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta la controversia non si sia risolta, la stessa sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2

del codice del processo amministrativo, allegato al D. Lgs. n. 104/2010.

Art. 15 - Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 14 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'UNIVERSITÀ giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'UNIVERSITÀ con nota scritta chiederà all'ARMA il rimborso della quota di spettanza.

Art. 16 - Firma digitale

1. Il presente Protocollo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

IL COMANDANTE DEL RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO
SPECIALE CARABINIERI

(Gen. D. Pasquale Angelosanto)

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

(Prof. Federico Delfino)